

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Oggetto: Sunto dei motivi aggiunti al ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta bis – r.g. 396/2022, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina e per il dott. Alessandro Fanti, rappresentati e difesi dall’avv. Nino Paolantonio, contro il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Proff.ri Bernardo Giorgio Mattarella e Fabio Cintioli, e contro il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato in esecuzione di decreto del Presidente del Tar Lazio, Sezione Quinta *bis*, del 15 marzo 2022, n. 1774

Con ricorso al Tar del Lazio, pendente presso la Sezione Quinta bis, numero di ruolo generale 396/2022, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina e il dott. Alessandro Fanti, col patrocinio del sottoscritto, hanno impugnato la Informativa n. 6/2022 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili recante in oggetto “differimento data elezioni Ordini territoriali – adozione del voto da remoto” e la presupposta nota Prot. 392 del 13/01/2022 a firma del Direttore Generale degli Affari Interni – Ufficio II – Ordini Professionali e Albi, recante in oggetto “elezioni per il rinnovo degli ordini territoriali e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Decreto del Tar Lazio del 30 dicembre 2021”.

Hanno premesso in fatto che il Consiglio dell’Ordine di Latina stabiliva, per l’espressione dei voti nell’ambito della predetta procedura di rinnovo, la modalità in presenza e quella per corrispondenza.

Con i provvedimenti impugnati il Ministero ha invitato il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili a: “a) ... differire brevemente la data delle elezioni degli ordini territoriali...; b) ... invitare tutti gli ordini territoriali che abbiano optato per il voto in presenza a revocare tale determinazione, disponendo l’espletamento delle operazioni territoriali nelle nuove date indicate con modalità telematiche; c) ... invitare gli ordini territoriali che abbiano previsto il voto per corrispondenza a dichiarare inefficaci i voti già espressi ... e, al contempo, inserire negli elenchi degli aventi diritto al voto tutti gli iscritti all’albo, compresi quelli che abbiano già espresso il voto per corrispondenza”.

Con informativa n. 6/2022 il Consiglio ha comunicato agli iscritti "... : 1. di differire la data di convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei Revisori/Revisore unico e per l'elezione dei Comitati pari opportunità al 21 e 22 febbraio 2022; 2. di invitare tutti gli Ordini territoriali che abbiano optato per il voto in presenza a revocare in autotutela tale determinazione, disponendo che l'espletamento delle operazioni elettorali del 21 e 22 febbraio 2022 si svolgano in modalità telematica; 3. di invitare gli Ordini territoriali che abbiano previsto il voto per corrispondenza a dichiarare inefficaci i voti già espressi, in quanto modalità incompatibile con il voto telematico, e, al contempo, inserire negli elenchi degli aventi diritto al voto anche coloro che abbiano già espresso il voto per corrispondenza. Con atto di motivi aggiunti notificato a codeste Amministrazioni e ad un controinteressato il 13 marzo 2022 è stata impugnata anche la presupposta Deliberazione n. 12 del 13 gennaio 2022 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo:

1. il decreto cautelare monocratico del Tar Lazio 21/2022, in pretesa esecuzione del quale sono stati adottati gli atti impugnati, non estende la propria efficacia a tutti gli ordini d'Italia ma al solo Ordine di Roma;
2. il Consiglio Nazionale ha violato gli artt. 2 e 14 del Regolamento, alla cui stregua le modalità di espressione del voto (in presenza, o in presenza e per corrispondenza, o da remoto) sono stabilite in piena autonomia da ciascun Ordine;
3. il voto per corrispondenza non è equiparato al voto in presenza;
4. il Ministero della Giustizia non annovera tra i propri poteri di vigilanza anche quello di impartire ordini al Consiglio Nazionale ed ai singoli Ordini professionali;
5. al momento di adozione degli atti impugnati i consigli degli Ordini non erano scaduti;
6. la trasformazione del voto in presenza in voto telematica, viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi, quello di affidamento e buona fede del votante, quello di garanzia della democrazia rappresentativa, mentre rendere inefficaci voti già espressi si pone in contrasto col principio di buon andamento della pubblica amministrazione
7. è stata chiesta la tutela cautelare monocratica e quella collegiale e si è concluso per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.

Il ricorso pende ed è fissato alla pubblica udienza del 24 giugno 2022.

Roma, 18 marzo 2022

avv. prof. Nino Paolantonio